



Studio Commercialistico Gallo

Dottori Commercialisti - Consulenti d'Impresa

Spett.le
Comune di Cortina d'Ampezzo
Corso Italia, 33
32043 Cortina d'Ampezzo

OGGETTO: parere sul rinnovo del contratto di servizio con la società So.Lo.Ri. s.p.a. per l'affidamento del servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali.

Il sottoscritto Sergio Gallo, Revisore dei conti del comune di Cortina d'Ampezzo nominato con deliberazione del Consiglio n. 48 del 31.07.2018;

Esaminata la proposta di deliberazione Consiglio relativa all'affidamento in house alla So.Lo.Ri. S.p.A. del servizio di riscossione coattiva, e non, dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative per le quali il Comune riveste la qualità di autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto delle violazioni di cui all'art. 17 delle Legge 24.12.1981 n. 689, delle entrate patrimoniali ed assimilate e del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada;

Premesso

- che il contratto di servizio, è già stato rinnovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2017 dal 01.01.2018 al 31.12.2019 unitamente al contratto di servizio prot. 2599 del 15.02.2016, per il completamento del procedimento, relativo alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale, così come anche il successivo contratto di servizio, fra il Comando di Polizia Locale di Cortina d'Ampezzo e la società So.Lo.Ri. S.p.A., per la gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019, ns. prot. 16238 del 04.09.2018, nel quale è stato meglio specificato l'articolazione del servizio per l'estero;
- che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 "...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";
- che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono eventualmente affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- che per quanto riguarda l'osservanza del D.lgs.18/04/2016 n. 50, codice appalti, l'affidamento diretto a So.Lo.Ri. S.p.A avviene nel rispetto dell'art. 5, visto anche la





Studio Commercialistico Gallo

Dottori Commercialisti - Consulenti d'Impresa

- modifica statutaria di So.Lo.Ri. S.p.A del 2017 che richiama il controllo analogo e il limite dell'80%: così come indicato all'art. 3 dello statuto della So.Lo.Ri. S.p.A;
- che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.
 - che vista l'emanazione delle linee n. 7 in attuazione del citato D. Lgs., nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici (è questo il caso per il Comune di Cortina nei confronti di So.Lo.Ri. S.p.A) il Comune di Cortina d'Ampezzo effettua il controllo analogo mediante il Comune di Verona, socio di maggioranza;
 - che il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini" e che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione;
 - che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti e che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti;
 - che la scelta dell'affidamento in house a So.Lo.Ri. S.p.A. nasce dalle seguenti esigenze:
 - 1) ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme messe a ruolo;
 - 2) ridurre i residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario;
 - 3) aumentare la percentuale delle somme recuperate;
 - 4) avere un unico interlocutore, e non vari concessionari secondo la competenza territoriale, che abbia esperienza, professionalità e competenza, e che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni;
 - 5) avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive, oltre alla possibilità di esercitare un pieno e totale controllo di tutte le attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo;
 - 6) avere un unico interlocutore che gestisca tutta la filiera degli adempimenti in tema di sanzioni al codice della strada, riducendo drasticamente i tempi di recupero delle somme;
 - 7) avere una società di riscossione che consenta al comune un pronto adeguamento alle nuove norme in materia di contabilizzazione delle entrate dei crediti di dubbia esigibilità con la presentazione delle domande di discarico;
 - 8) ridurre il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivanti dal possibile fallimento o bancarotta delle società private terze rispetto, invece, ad un affidamento del servizio a società di cui si è detentori di una quota del capitale sociale;





Studio Commercialistico Gallo

Dottori Commercialisti - Consulenti d'Impresa

- che è stata prospettata una riduzione dell'aggio di riscossione come da comunicazione della società Solori S.p.a. del 13 dicembre u.s.;

Tanto premesso;

- visto l'art. 239 c, 1 lett. b n. 6 del D. Lgs 267/2000;
- visto il parere "favorevole" di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario;
- visto il Titolo V del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina il Servizio di Tesoreria;
- visto il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici

Precisa

in considerazione di quanto sopra esposto, che sussistano i requisiti previsti per rinnovare il contratto di servizio rep. n. 6608, in scadenza il 31.12.2019, con il quale vengono affidati in house alla So.Lo.Ri. S.p.A. il servizio di riscossione coattiva e non dei tributi comunali, riscossione coattiva e non delle entrate patrimoniali ed assimilate, riscossione coattiva e non delle sanzioni amministrative di competenza comunale, riscossione coattiva delle sanzioni per la violazione al Codice della strada, gestione e riscossione volontaria delle sanzioni per la violazione al Codice della strada, nonché la gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale di cui al contratto prot. n. 16238.

ESPERIME

parere favorevole all'affidamento del servizio alla suddetta società So.Lo.Ri. S.p.a.

CHIEDE comunque

all'Ufficio preposto di vigilare sulla prospettata graduale riduzione degli aggi di riscossione.

Preganziol, 24 dicembre 2019

Il Revisore dei conti
Sergio Gallo

Pagina 3



